

Atto di fondazione

della

Fondazione Ombudsman delle banche svizzere

ARTICOLO 1

Con il nome

“Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman”
“Fondation Ombudsman des banques suisses”
“Fondazione Ombudsman delle banche svizzere”

è costituita una Fondazione ai sensi dell’articolo 80 (ottanta) e seguenti del Codice civile svizzero.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede a Zurigo e deve essere iscritta nel Registro di commercio. Il Consiglio di fondazione è autorizzato, con riserva dell’approvazione dell’autorità di vigilanza, a trasferire la sede della Fondazione entro i confini della Svizzera.

La Fondazione ha validità a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

La Fondazione ha lo scopo di mettere a disposizione ai clienti degli istituti membri dell’Associazione svizzera dei banchieri, attraverso un Ombudsman, un ente di informazione e mediazione neutrale e indipendente senza poteri giurisdizionali. L’attività dell’Ombudsman si estende sull’intero territorio svizzero.

ARTICOLO 4

Il Consiglio di fondazione definisce le disposizioni specifiche sull’esecuzione dello scopo della Fondazione. Emanava in particolare un ordinamento procedurale per l’Ombudsman delle banche svizzere nonché un regolamento relativo ai conflitti di interesse per l’ufficio dell’Ombudsman e prende le decisioni necessarie per il

disciplinamento dei compiti e delle competenze dell'Ombudsman. I regolamenti e le relative modifiche necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

ARTICOLO 5

La fondatrice devolve in modo irrevocabile alla Fondazione, come patrimonio iniziale, Fr. 800'000.- (ottocentomila franchi).

La Fondazione può accettare in qualunque momento altre donazioni.

Il patrimonio della Fondazione è destinato a sostenere gli oneri correnti per il conseguimento dello scopo della Fondazione e non può essere destinato ad altro impiego. Possono essere utilizzati non solo i redditi da capitale, bensì anche il capitale della Fondazione.

È esclusa la corresponsione di prestazioni derivanti dal patrimonio della Fondazione alla fondatrice.

ARTICOLO 6

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di fondazione
- b) l'ufficio di revisione

ARTICOLO 7

Il Consiglio di fondazione è composto dal(la) Presidente, dal(la) Vicepresidente e da altri tre membri.

La fondatrice elegge i membri del Consiglio di fondazione per un mandato di cinque anni e nomina anche il/la Presidente e il/la Vicepresidente del Consiglio di fondazione. È possibile la rielezione. Al Consiglio di fondazione spetta un diritto di proposta dei membri.

La composizione del Consiglio di fondazione deve essere tale da garantirne la competenza, indipendenza e neutralità. Pertanto, il Consiglio di fondazione deve essere composto in modo equilibrato e in maggioranza da personalità indipendenti dalla fondatrice e dai suoi istituti membri, in particolare da personalità operanti in ambito scientifico, giuridico e della tutela dei consumatori.

Se, nel corso del mandato, dovessero decadere uno o più membri del Consiglio di fondazione, per la durata residua del mandato devono essere tenute delle elezioni sostitutive.

La revoca dal Consiglio di fondazione per fondato motivo può essere data in qualunque momento, laddove per fondato motivo s'intende in particolare il caso in cui il membro in questione non ottemperi agli obblighi che gli competono nei confronti della Fondazione oppure non sia più in grado di svolgere debitamente il proprio incarico. Il Consiglio di fondazione delibera a maggioranza dei 2/3 sulla revoca dei membri del Consiglio di fondazione.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione all'esterno. Designa le persone aventi diritto di firma e il tipo di firma.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di fondazione viene convocato dal(la) Presidente del Consiglio di fondazione oppure su richiesta di due membri del Consiglio di fondazione ogni qualvolta ve ne sia necessità, tuttavia almeno una volta all'anno.

Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di deliberare qualora siano presenti almeno tre dei suoi membri. Le delibere vengono adottate e le elezioni vengono svolte a maggioranza semplice dei voti di tutti i membri presenti. Il Consiglio di fondazione può prendere decisioni anche per via circolare, a condizione che nessun membro richieda la discussione orale. Le decisioni prese per via circolare necessitano dell'approvazione di tutti i membri.

La convocazione del Consiglio di fondazione deve essere comunicata ai membri per iscritto con un preavviso di almeno quattordici giorni e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I membri del Consiglio di fondazione si astengono nelle faccende in cui detengono un interesse personale o di cui si sono occupati nell'ambito di un'altra funzione.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di fondazione elegge l'Ombudsman per un mandato di cinque anni. È ammessa la rielezione.

L'Ombudsman svolge la propria attività nell'osservanza del presente Atto di fondazione nonché nel rispetto dell'Ordinamento procedurale, dei regolamenti e delle delibere emessi dal Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione definisce la sede dell'Ombudsman.

Il Consiglio di fondazione approva la tariffa per le tasse di elaborazione che l'Ombudsman applica ad ogni istituto membro per ogni reclamo di sua competenza. Approva anche, insieme al budget annuale per le attività dell'Ombudsman, il contributo di base che devono pagare gli istituti membri della fondatrice.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di fondazione sceglie annualmente, per un mandato di un anno, un ufficio di revisione esterno indipendente in conformità alle disposizioni di legge, che viene incaricato di controllare annualmente la contabilità della Fondazione e di presentare al Consiglio di fondazione una relazione dettagliata sul risultato con richiesta di approvazione. L'ufficio di revisione ha inoltre il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni degli Statuti (atto e regolamenti della Fondazione).

Nello svolgimento del suo mandato, l'ufficio di revisione notifica al consiglio di fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informarne l'autorità di vigilanza.

ARTICOLO 12

Il conto annuale della Fondazione viene chiuso il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, laddove la prima chiusura è stata effettuata il 31 (trentuno) dicembre 1993 (millenovecentonovantatre). Il conto annuale deve essere verificato dall'ufficio di revisione e, dopo l'approvazione del Consiglio di fondazione, deve essere presentato unitamente alla relazione dell'ufficio di revisione all'autorità di vigilanza competente per l'approvazione.

ARTICOLO 13

Gli organi della Fondazione sono tenuti alla riservatezza.

ARTICOLO 14

Qualora un'altra istituzione conseguisse lo scopo perseguito dalla Fondazione, la

fondatrice è autorizzata, con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, a sciogliere la Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, devono essere innanzitutto adempiuti tutti gli impegni della Fondazione. Inoltre, il Consiglio di fondazione dovrà deliberare sull'utilizzo del patrimonio della Fondazione nell'ambito dello scopo della stessa, con approvazione dell'autorità di vigilanza. È escluso un ritorno del patrimonio della Fondazione alla fondatrice.

ARTICOLO 15

La fondatrice può modificare in qualunque momento, integralmente o parzialmente, lo Statuto della fondazione nell'ambito dello scopo della stessa, con riserva di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. Le delibere di modifica devono essere inoltrate sotto forma di richiesta all'autorità di vigilanza.